



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N. <u>784/2022</u>
Depositata il <u>25 NOV. 2022</u>
R.G. n. <u>825/21</u>
Cron. n. <u>2768/22</u>

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carlo Coco

Presidente

dott.ssa Elena Vezzosi

Consigliere

dott. Roberto Pascarelli

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **825/2021** RGA
avverso la sentenza n. 133/2021 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro,
pubblicata il 1° giugno 2021 e non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17/11/2022;
promossa da:

V.R. TRASPORTI S.R.L. (cod. fisc. e p. iva 03647140403), in persona
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Evangelista Basile e Raffaella Melchionda ed elettivamente
domiciliata presso il loro Studio, sito in Milano;

appellante;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS (C.F.
80078750587), in proprio e quale mandatario speciale della **Società di
Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. S.p.A.)**, ai sensi dell'art.13, L.
n.448/1998 in persona del l. r. p. t., rappresentati e difesi, congiuntamente e

pag. 1 di 18

disgiuntamente dagli Avv.ti Renato Vestini, Anna Paola Ciarelli, Oreste Manzi, Antonello Lamanna, Maria Lupoli e Roberta Lezzi, domiciliato telematicamente;

appellato;

GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE S.R.L. (P. IVA 04102770965), in persona del Consigliere Delegato Avv. Daniela Lanticina, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Villani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano;

appellata;

WORK GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE (cod. fisc. e p. iva 03711410401, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* - contumace;

appellata;

ALKA GROUP SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE (cod. fisc. 03773420405), in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* - contumace;

appellata;

ALKA SERVIZI SOC. COOP. CONSORTILE (cod. fisc. 04150630400), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - contumace;

appellata;

REAL TIME S.N.C. DI CHELLI SAMI & C. (c.f. e p.iva 03879760407), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - contumace;

appellata;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al n. 272/2017 RG, General Logistics Systems Enterprise s.r.l. (di seguito indicata anche come "GLSE") proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 35/2017 emesso in data 23.2.2017 con il quale il Tribunale di Forlì le aveva ingiunto – in qualità di committente obbligata in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 con VR Trasporti S.r.l. e AZ Logistic Soc.

Coop. – il pagamento in favore dell'INPS di pretesi obblighi contributivi asseritamente dovuti per un importo complessivo di € 142.665,00 (oltre interessi legali e spese del procedimento) in relazione ad una ritenuta erronea gestione dei lavoratori con contratto a tempo parziale alle dipendenze di Real Time Snc nel periodo 1.10.2010 – 10.9.2012.

In particolare, GLSE evidenziava che:

- dal 30.5.2008 al 31.12.2011 aveva avuto in essere con Work Group Soc. Coop. un contratto di appalto e che, quindi, eventuali irregolarità/omissioni contributive riguardanti il periodo dal 1.10.2010 al 31.12.2011 erano prescritte mentre quelle riguardanti il periodo dal 31.12.2011 al 10.9.2012 non riguardavano GLSE in quanto successive al contratto di appalto.
- dal 31.12.2011 al 30.9.2014 aveva avuto in essere un contratto di appalto con Alka Group Soc. Consortile e, quindi, le eventuali irregolarità/omissioni contributive riguardanti il periodo dal 1.10.2010 al 31.12.2011 non potevano riguardare GLSE in quanto anteriori al contratto di appalto, mentre quelle riguardanti il periodo dal 31.12.2011 al 10.9.2012 non potevano essere richieste a GLSE per intervenuta decadenza;
- dal 30.9.2010 GLSE aveva in essere un contratto di trasporto con VR Trasporti Srl;
- in data 30 settembre 2014 Alka Servizi aveva concluso un contratto commerciale con GLSE con cui si era impegnata a tenere quest'ultima indenne dalle eventuali azioni o pretese avanzate da terzi con riferimento all'esecuzione del contratto di appalto intercorso dal 31 dicembre 2011 al 30 settembre 2014 tra Alka Group e GLSE nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla relativa cessazione.

Tanto premesso in punto di fatto, GLSE eccepiva:

- a. l'insussistenza di alcun debito nei confronti dell'INPS;
- b. l'intervenuta decadenza dell'asserita solidarietà passiva, avendo l'INPS agito oltre il termine biennale di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003 e la prescrizione dell'asserito credito;
- c. la carenza - in ogni caso - dei presupposti per poter astrattamente invocare a suo carico una solidarietà passiva, avendo sottoscritto con VR Trasporti Srl un



contratto di trasporto e non un “*contratto di appalto*”;

d. in subordine, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio degli appaltatori e sub appaltatori e la sussistenza di un obbligo di garanzia e di manleva di fonte contrattuale a carico di VR Trasporti S.r.l., Work Group Soc. Cooperativa e di Alka Group Soc. Consortile.

GLSE concludeva quindi chiedendo – previa autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi Real Time Snc, Alka Group Soc. Consortile A r.l. in liquidazione, Work Group Soc. Coop. in liquidazione e Alka Servizi Soc. Coop. – la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna di VR Trasporti Srl e delle terze chiamate a manlevarla e tenerla indenne da quanto avesse eventualmente dovuto corrispondere all’INPS. Nel costituirsi in giudizio VR Trasporti Srl – altra società ritenuta dall’INPS obbligata in solido ex art. 29 D. Lgs 276/2003 - dava atto di aver a sua volta proposto opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo impugnato da GLSE, radicando la causa iscritta sub. n. 276/2017 R.G:

VR Trasporti S.r.l., in particolare, nel proprio atto di opposizione, assumeva l’infondatezza della pretesa creditoria dell’INPS di cui al verbale ispettivo, di cui chiedeva dichiararsi la nullità, inammissibilità o inefficacia.

In particolare, la ditta opponente-attuale appellante eccepiva:

a) di aver sottoscritto, tanto con la GLSE quanto con la Real Time s.n.c., un contratto di trasporto, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003;

b) in subordine, la decadenza dell’Istituto previdenziale dalla proposizione della domanda di responsabilità solidale, per il mancato esperimento dell’azione nei termini indicati dall’art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003,

C) in ogni caso, l’erronea applicazione del principio *de quo*.

Nel costituirsi nella causa iscritta al n. 272/2017 RG, VR Trasporti Srl chiedeva inoltre dichiarare l’inammissibilità della domanda di manleva spiegata da GLSE nei suoi confronti.

Veniva quindi disposta la riunione dei due giudizi.

Il Giudice di prime cure autorizzava la chiamata in causa delle società terze chiamate, le quali si costituivano ritualmente in giudizio, ad accezione di Real



Time Snc che rimaneva contumace.

Istrate le cause riunite sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, con sentenza n. 133/2021, pubblicata in data 1.6.2021, il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro: i. rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto ed accertava la responsabilità solidale di GLSE e di VR Trasporti S.r.l. ai fini del beneficio della preventiva escussione ex art. 29 D.Lgs 276/2003 nella versione *ratione temporis*;

ii. condannava Work Group Soc. Coop in liquidazione, VR Trasporti Srl, Alka Group Soc. Consortile a r.l. in liquidazione e Alka Servizi Soc. Coop., ciascuna per quanto di competenza, a garantire e manlevare GLSE di quanto dovesse corrispondere all'INPS.

Nella parte motiva, il Tribunale di Forlì rilevava in particolare:

- a. che l'azione dell'INPS non era soggetta all'operatività della decadenza biennale di cui art. 29 D. Lgs. 276/2003, invocabile solo in caso di azione diretta nei confronti del committente;
- b. che il rapporto contrattuale tra GLSE e VR Trasporti Srl doveva qualificarsi come "appalto di servizi di trasporto";
- c. che le pretese creditorie dell'INPS risultavano adeguatamente suffragate dai verbali di accertamento del 5 e 7/02/2013 e dalle dichiarazioni, acquisite dagli Ispettori verbalizzanti, rilasciate dai lavoratori impiegati presso la piattaforma di logistica gestita da General Logistics Systems Enterprise s.r.l., sita in comune di Bertinoro, in via Ponara 281
- d. che il credito non era prescritto poiché l'INPS aveva interrotto il termine con pregressi atti idonei ad interrompere la prescrizione;
- e. che era applicabile alla fattispecie il beneficio della preventiva escussione ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 nella versione *ratione temporis*;
- f. che era fondata la domanda di manleva proposta GLSE nei confronti di Work Group Soc. Coop in liquidazione, VR Trasporti S.r.l., Alka Group Soc. Consortile a r.l. in liquidazione e Alka Servizi Soc. Coop.

Con ricorso in appello depositato in data 01.12.2021, VR Trasporti S.r.l. ha impugnato la predetta sentenza del Tribunale di Forlì, chiedendone la riforma, per i seguenti motivi:



- I. *“Inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs 276/2003 al contratto di trasporto concluso tra GLSE e VR Trasporti (come anche al contratto concluso tra VR Trasporti con Real Time S.n.c.).*
- II. *Sull’intervenuta decadenza dell’Inps ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/03.*
- III. *Illegittimità della pretesa contributiva e mancato assolvimento dell’onere della prova.*
- IV. *Sull’illegittima richiesta avanzata a titolo di sanzioni civili.*
- V. *Sull’intervenuta parziale prescrizione del reddito contributivo.*

VR Trasporti S.r.l. non ha censurato, invece, né il capo della sentenza che ha ritenuto applicabile alla fattispecie il beneficio della preventiva escussione ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 nella versione *ratione temporis*, né il capo della sentenza riguardante la condanna delle appaltatrici a garantire e manlevare GLSE di quanto dovesse corrispondere all’INPS.

L’INPS, ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato i motivi di gravame ex adverso articolati, asseverandone l’infondatezza e rassegnando le seguenti conclusioni: “[...] *in via principale rigettare l’avverso ricorso in appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare l’opposto decreto ingiuntivo, dichiarando dovuta all’Istituto la somma richiesta da INPS, sulla scorta degli accertamenti eseguiti con i verbali di accertamento del 5-7/02/2013 e successiva costituzione di obbligazione solidale redatto da personale di Vigilanza della Sede INPS di Forlì, in atti, a titolo di contributi e relative sanzioni.*

In via subordinata, e salvo gravame, dichiarare dovute all’INPS per le causali indicate in narrativa, quelle somme, maggiori o minori, che risulteranno giuste e/o eque all’esito del presente giudizio.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio del presente grado di giudizio come per legge.”

General Logistics Systems Enterprise s.r.l, ritualmente costituitasi in giudizio, pur non avendo spiegato un autonomo appello, ha dichiarato di non contestare “*nel merito le prospettazioni e le censure di VR Trasporti Srl nei confronti della sentenza di primo grado*” ed ha rimarcato la correttezza dei capi della sentenza impugnata non oggetto di gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “[...] *1)*



In via principale, per le ragioni esposte in narrativa, a prescindere dall'esito dell'impugnazione proposta da VR Trasporti, confermare i capi della sentenza non oggetto di impugnazione da parte dall'appellante e, dunque:

a) confermare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio delle appaltatrici e delle sub-appaltatrici ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 ratione temporis dichiarato nella sentenza di primo grado;

b) confermare l'obbligo e la condanna di manleva e di garanzia in favore di GLSE di VR Trasporti Srl, Alka Group Soc. Consortile a r.l. in liquidazione e Alka Servizi Soc. Coop., dichiarato nella sentenza di primo grado.

2) In ogni caso, col favore delle spese".

Work Group Soc. Coop in liquidazione, Alka Group Soc. Consortile a r.l. in liquidazione, Alka Servizi Soc. Coop. e Real Time s.n.c. di Chelli Sami & C., benché ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato, sia nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie il beneficio della preventiva escussione ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 nella versione *ratione temporis*; sia nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di manleva proposta GLSE nei confronti di Work Group Soc. Coop in liquidazione, VR Trasporti Srl, Alka Group Soc. Consortile a r.l. in liquidazione e Alka Servizi Soc. Coop.; trattandosi di autonome statuizioni non oggetto di gravame.

Ciò posto, quanto al merito della vertenza, appare opportuno, innanzitutto, ricostruire i fatti di causa rilevanti ai fini della decisione, così come risultanti dal verbale di accertamento INPS n. 0000319251/DDL 05/02/2013 nei confronti di Real Time con relativi allegati e n. 00003227501/DDL del 07/02/2013 nei confronti di VR Trasporti con relativi allegati (cfr. docc. 2 e 3 fasc. primo grado INPS); dalle dichiarazioni raccolte dagli Ispettori verbalizzanti e dalla documentazione dagli stessi acquisita.

Dalle predette fonti di prova emerge che il giorno 10/09/2012 è stato effettuato un accesso ispettivo presso la piattaforma di logistica gestita da General Logistics Systems Enterprise s.r.l., in comune di Bertinoro, in via Ponara 281 nel corso del



quale sono state acquisite le dichiarazioni dei lavoratori presenti e al momento dipendenti di diversi datori di lavoro che precedentemente avevano operato presso i medesimi locali come dipendenti di Real Time s.n.c. nel periodo dal mese di ottobre 2010 al mese di marzo 2012.

Al fine di procedere alle verifiche di legge il giorno 12/10/2012 è stato inviato a ciascuno dei soci legali rappresentanti un verbale di richiesta documenti col quale si fissava la data del 1/10/2012 per l'esibizione di quanto richiesto.

La Real Time di Chelli Sami & c. s.n.c. è formata dai soci Chelli Sami, Lepore Giulia e Bracca Natasha che rivestono tutti la qualifica di socio amministratore e la responsabilità per i rapporti con i lavoratori dipendenti e gli enti previdenziali è stata individuata nel sig. Chelli Sami.

La General Logistics Systems Enterprise s.r.l. (insegna GLS) gestisce servizi di consegna a livello nazionale operando in numerose sedi operative e fra queste in quella di Bertinoro, via Ponara 281.

All'interno della piattaforma la GLS opera solamente con personale impiegatizio e affida in appalto a terzi il servizio di facchinaggio all'interno del magazzino e di consegna e ritiro dei colli presso i clienti. In particolare tali servizi presso la sede operativa di Bertinoro sono stati dati in appalto a Work Group Società cooperativa, con sede in Rimini via Sigismondo 69, per il facchinaggio e a V.R. Trasporti s.r.l. con sede in Rimini via Sigismondo 69, per i servizi di trasporto merci su strada, entrambe facenti capo al consorzio Alka Group Società Consortile a responsabilità limitata di cui è amministratore unico il sig. Rota Alfredo Roberto.

Da quanto accertato in base alla verifica effettuata direttamente sul luogo di lavoro e da quanto dichiarato dai lavoratori e dal sig.ri Chelli Sami e Rota Alfredo, legale rappresentante di V.R. Trasporti s.r.l., si è accertato che il servizio reso da Real Time s.n.c. consisteva nella gestione completa del ciclo di lavoro a partire dallo scarico dei bilici in entrata al mattino presto (dalle ore 5 in poi), allo stoccaggio dei colli all'interno del magazzino e alla preparazione dei furgoni utilizzati per le consegne, tutti di proprietà di Real Time e recanti logo e caratterizzazioni della GLS (N.B. il personale di Real Time era tenuto ad indossare indumenti caratterizzati col logo della GLS).



operavano in appalto da General Logistics Systems Enterprise s.r.l. e praticamente subappaltavano a Real Time s.n.c. tutta la gestione del magazzino. Dall'esame delle posizioni assicurative dei dipendenti e da quanto emerso dalle dichiarazioni rese dai lavoratori si è rilevato che questi precedentemente all'1/10/2010 erano alle dipendenze di Work Group società cooperativa e V.R. Trasporti s.r.l., che operavano direttamente all'interno del magazzino di Bertinoro.

Di fatto quindi si è realizzata una catena di appalto e subappalto che vede al suo vertice General Logistics Systems Enterprise s.r.l. che attraverso contratti anche differenti stipulati con V.R. Trasporti s.r.l e Work Group società cooperativa, sostanzialmente riconducibili al controllo del sig. Rota Alfredo, ha affidato a Real Time di Chelli Sami & C s.n.c. la completa gestione del servizio di carico, scarico e consegna svolto nella piattaforma di Bertinoro.

Dal 15/02/2012 l'attività di Real Time è stata rilevata da V.R. Trasporti s.r.l. e Az Logistic società cooperativa con sede in Rimini via Sigismondo 69, presenti al momento del primo accesso del 10/09/2012 e oggetto a loro volta di accertamenti ispettivi in congiunta con Nucleo Carabinieri del NIL di Forlì e l'INAIL.

La Real Time ha assunto tutti i dipendenti ad eccezione del sig. Rahmouni Lotfi, capo magazziniere, con contratti di lavoro a tempo parziale variabile dalle 5 alle 6 ore e 30 al giorno e li ha retribuiti con una retribuzione fissa mensile di €. 1.200 o 1.300 netti che solo parzialmente venivano registrati in busta paga.

Tutti i lavoratori che hanno rilasciato dichiarazioni al verbalizzante e agli altri ispettori hanno sostenuto di avere sempre svolto orari di lavoro di gran lunga superiori a quelli previsti dai contratti di part-time, che spesso si protraevano per oltre 11 ore al giorno dal primo mattino alla serata.

Si è così accertato che sul LUL dal mese di gennaio 2011 a febbraio 2012 non sono stati registrati gli orari di lavoro effettivamente svolti, anzi sono spesso stati registrati orari giornalieri addirittura inferiori al part-time formalizzato. Spiccano le registrazioni del mese di agosto 2011, quando è stata registrata una sola ora di lavoro al giorno per tutti i lavoratori e anche quelle di alcuni mesi in cui le ore di lavoro giornaliero non superano le 3.

La Real Time ha pertanto omesso di dichiarare all'INPS il corretto imponibile



contributivo che avrebbe dovuto essere esposto sul LUL secondo l'effettivo orario di lavoro svolto per i lavoratori indicati nella tabella a p. 3-4 del verbale ispettivo, da intendersi qui integralmente ritrascritta, occupati presso la GLS di Bertinoro omettendo quindi il versamento all'INPS della relativa contribuzione.

La Real Time ha, inoltre, omesso di indicare sul LUL le retribuzioni effettivamente percepite dal dipendente Ramouni Loth, capo magazziniere con contratto a tempo pieno occupato dal 06/12/2010 al 31/12/2011. Il lavoratore ha infatti percepito una retribuzione netta mensile di €. 2.000,00, mentre sul LUL sono indicate retribuzioni nette inferiori, come indicato nella tabella a p. 4-5 del verbale ispettivo da intendersi qui integralmente ritrascritta.

Si precisa che tutti i lavoratori indicati nelle tabelle precedenti per i quali sono stati addebitati i contributi omessi secondo i criteri precedentemente esposti sono stati occupati presso il magazzino GLS di via Ponara, Bertinoro e che la gran parte di essi, dopo la cessazione dell'attività di Real Time avvenuta nel febbraio/marzo 2012, hanno continuato a lavorare nel medesimo luogo passando direttamente alle dipendenze di V.R. Trasporti s.r.l. e Az Logistic società cooperativa.

Nel corso degli accertamenti sono stati convocati ed hanno rilasciato spontanea dichiarazione anche alcuni lavoratori che lavorarono in diversi appalti di Real Time per i quali sono emerse le stesse irregolarità contributive sopradescritte secondo le indicazioni di cui alla tabella a p. 5 del verbale ispettivo, da intendersi qui integralmente ritrascritta.

Ritenendo sussistente una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, come sostituito prima dall'art. 6 del D. Lgs. n. 251/2004, poi dal comma 901 dell'art. 1 L. 27/12/2006 n. 296 e, infine, dall'art. 21, comma 1, del D.L. 9/02/2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 4/04/2012, l'INPS ha provveduto a contestare le predette omissioni contributive a ciascuno degli obbligati in solido, V.R. Trasporti s.r.l., A.Z. Logistica soc. coop e General Logistics Systems Enterprise s.r.l., ciascuno limitatamente ai lavoratori impiegati nell'appalto e certamente individuati.

Così ricostruiti i fatti storici rilevanti ai fini della decisione, evidenzia la Corte che i motivi di appello articolati dalla V.R. Trasporti s.r.l. che, per ragioni di



chiarezza espositiva appare opportuno analizzare in maniera distinta, non risultano meritevoli accoglimento per i motivi appresso indicati.

In merito alla qualificazione del rapporto tra GLSE e VR Trasporti alla stregua di un contratto di appalto di servizi di trasporto, va osservato che le difese della società appellante sul punto si fondano su di una evidentemente errata ricostruzione dei fatti di causa e risultano contraddette dalle stesse produzioni della società appellante. Ci si riferisce, in particolare, al doc. 10 fascicolo di I grado di parte appellante (RG 276/17), ossia ai “verbali di conciliazione in sede sindacale”, nei quali, in sede di risoluzione di vertenze di lavoro evidentemente promosse dai lavoratori della ditta Real Time, si erano costituite entrambe le ditte “datrici di lavoro”, e cioè la Real Time e l’attuale appellante VR Trasporti: ebbene la Real Time si auto-qualifica(va) “subappaltatrice” di contratto di servizi stipulato dalla VR Trasporti con la GLSE SRL (così nei verbali di conciliazione, p. 1, punti a) e b) , doc. 10 produzione avversaria). Ci si trova esattamente nel perimetro delineato dagli Ispettori verbalizzanti!

Da quanto emerso in sede di accertamento ispettivo, infatti, dalle stesse dichiarazioni rilasciate dai soggetti intervistati nel corso dell’indagine, è emerso con assoluta evidenza che nella fattispecie oggetto del presente giudizio si è realizzata una catena di appalto e subappalto che ha visto al suo vertice General Logistics Systems Enterprise s.r.l che attraverso contratti anche differenti stipulati con V.R. Trasporti s.r.l e Work Group società cooperativa, sostanzialmente riconducibili al controllo del sig. Rota Alfredo, ha affidato a Real Time di Chelli Sami & c s.n.c. la completa gestione del servizio di carico, scarico e consegna svolto nella piattaforma di Bertinoro.

In buona sostanza si è, quindi, realizzato nella specie un complessivo appalto di servizi avente ad oggetto la gestione della cd. piattaforma di Bertinoro, con esecuzione dei servizi di carico, scarico, stoccaggio delle merci e successiva consegna ai destinatari, nell’ambito del quale il servizio di trasporto risulta assumere un carattere accessorio e complementare rispetto alla complessiva fattispecie negoziale posta in essere.

Il complessivo appalto realizzato ha, quindi, ricompreso nel suo ambito tra gli altri anche il servizio di consegna delle merci ai destinatari, e non appare



possibile in nessun modo scindere, come fa parte appellante, le diverse fasi di tale servizio che risultano inscindibilmente collegate l'una alle altre.

Dalla piana lettura dei contratti intercorsi e dalla concreta descrizione delle circostanze in fatto realizzate, per come emerge dal verbale in atti, doveva e deve quindi fondatamente ritenersi che, nella specie, si è realizzato un appalto di servizi, comprensivo anche di quello di consegna, come tale sicuramente assoggettabile al vincolo della solidarietà di cui all'art. 29, c. 2 D. Lgs. cit.

Correttamente, quindi, il Giudice *a quo* ha qualificato nella sentenza gravata il rapporto intercorso tra GLSE e VR come appalto di servizi; richiamato il precedente in termini di Cass. n. 2449/2020, ha potuto precisare che: *“I) il dato che regime della responsabilità di V.R. trasporti nel contratto con l’opponente (“il Fornitore del Servizio svolgerà i Servizi con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, in completa autonomia e senza alcun vincolo nei confronti del Fruitore del Servizio, se non quello derivante dalla puntuale osservazione del presente contratto”) ricalchi la previsione in materia di appalto (art. 1655 c.c.: “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”), II) la commisurazione del corrispettivo a giornata di prestazione del servizio, III) la durata annuale del contratto a rinnovazione tacita e IV) l’inserimento dell’attività di V.R Trasporti all’interno di un più ampio progetto imprenditoriale dell’opponente incentrato sull’affidamento a V.R. Trasporti dei servizi di trasporto e a Work Group dei servizi di facchinaggio, poi dalle stesse imprese subaffidati a Real Time, rappresentano significativi indici presuntivi del fatto che le parti abbiano inteso riferirsi ad un complessivo appalto di servizi di trasporto, senza voler regolare singoli episodi di trasporto, potendo dirsi lo stesso – poiché il contenuto del contratto è il medesimo fuorché nella durata, biennale – circa il contratto formalmente di trasporto intercorso tra V.R. Trasporti e Real Time (così in sentenza p.5-6).*

Tale qualificazione risulta corretta ed immune dalle censure che le muove l'appellante.

Pertanto, la sussistenza nel testo contrattuale di clausole, quali quella di manleva



(sulla base della quale il Tribunale ha statuito in sentenza) tipiche del contratto di appalto risulta ancora più significativa nell'ambito di un contratto che le stesse parti stipulanti non hanno inteso qualificare come mero trasporto.

Tali argomentazioni appaiono dirimenti in relazione alla qualificazione del rapporto contrattuale di cui è causa quale appalto di servizi e non già di mero contratto di trasporto, come correttamente ritenuto nella sentenza gravata.

Con il secondo motivo di gravame, la società appellante ha reiterato la propria eccezione di decadenza per ritenuto decorso del termine biennale stabilito dall'art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003 con riferimento alla cessazione dei contratti di appalto.

In particolare l'appellante ritiene applicabile agli enti previdenziali il disposto del citato art. 29, c. 2 cit., in realtà ad essi non riferibile.

Il Tribunale di Forlì, ad avviso della Corte, ha respinto correttamente tale eccezione.

Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel senso di ritenere inapplicabile agli enti previdenziali il termine biennale di decadenza stabilito dall'art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003.

In tale senso si richiamano le recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 18004/2019 e 22110/2019. Con tali pronunce, in particolare, la Suprema Corte ha superato la tesi formulata dalla società appellante anche nel presente gravame circa la riferibilità (anche) ad Inps del termine di decadenza in parola, confermando l'orientamento che si era già manifestato con Cass. Sent. n. 6532 del 20/03/2014, con la quale, sul solco di quanto stabilito con la pronuncia n.996/2007, si era affermato che *l'art. 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "ratione temporis"), che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti - pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali - limita l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece*



l'efficacia dell'anzidetta disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale (Cass., Sez. Lav., n. 6532/2014).

A tanto consegue anche la reiezione del secondo motivo di gravame.

Con il terzo motivo di gravame, la società appellante eccepisce che il primo Giudice *a quo* abbia errato nel ritenere provato il credito azionato da Inps sulla base dei verbali ispettivi.

In realtà, ad avviso della Corte, le pretese creditorie dell'INPS sono adeguatamente suffragate dal complesso delle risultanze istruttorie, così come risultanti dai verbale di accertamento INPS n. 0000319251/DDL 05/02/2013 nei confronti di Real Time con relativi allegati e n. 00003227501/DDL del 07/02/2013 nei confronti di VR Trasporti con relativi allegati (cfr. docc. 2 e 3 fasc. primo grado INPS); dalle dichiarazioni raccolte dagli Ispettori verbalizzanti e dalla documentazione dagli stessi acquisita. Dall'esame di tale compendio documentale emergono in maniera chiara e precisa i fatti in precedenza già evidenziati da cui scaturisce il credito dell'INPS.

In relazione al valore probatorio dei verbali ispettivi, è opportuno ricordare che il verbale redatto dai funzionari degli istituti previdenziali fa piena prova di ciò che il verbalizzante attesta essere avvenuto alla sua presenza o che abbia direttamente constatato. Sul punto l'insegnamento della Suprema Corte è costante ed inequivocabile: *"a norma dell'art. 3, comma primo, D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito dalla legge 11.11.1983 n. 638, i funzionari ispettivi degli Istituti previdenziali esercitano gli stessi poteri degli ispettori del lavoro in materia di polizia amministrativa, quando vigilano sull'osservanza, da parte degli imprenditori, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatoria ... Ne consegue che i verbali e le attestazioni provenienti dai funzionari ispettivi degli Istituti previdenziali ed assistenziali possono fare fede fino a querela di falso soltanto della loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, del contenuto delle dichiarazioni e di altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quanto egli stesso dichiara di aver compiuto in riferimento alle attività di polizia amministrativa o*



giudiziaria al medesimo attribuite” (Cass., sez. lav., sent. n. 14158 del 02.10.2002). Sicchè “... i verbali ed i rapporti redatti dai funzionari degli Istituti previdenziali ed assistenziali e dagli ispettori del lavoro possiedono, quanto alle circostanze di fatto che in essi si affermano accertate, un indubbio grado di attendibilità” e “in mancanza di una specifica prova contraria, possono da soli costituire prova sufficiente delle circostanze di fatto predette” (per tutte: Cass., sez. lav., sent. n. 3512 del 28.05.1981).

La medesima Corte di legittimità ha, poi, statuito che *“nelle cause di opposizione a ordinanze ingiunzioni emesse dall’Ispettorato del Lavoro, i verbali redatti dai funzionari di tali uffici fanno fede, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tra tali atti rientra anche la rilevazione delle risultanze dei libri aziendali che non esigano interpretazione od elaborazione. Anche al di fuori delle parti in cui fanno piena prova, i verbali dell’Ispettore del Lavoro – atteso il grado di attendibilità connesso alla natura pubblica dell’organo da cui promanano, vincibile soltanto con espressa prova contraria, possono costituire prova sufficiente di tutte le circostanze riferite dal funzionario verbalizzante”* (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 25.10.2004, n. 20683).

La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, peraltro, più volte, che *“la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell’affermare che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori ...”* (Cass. civ., sez. lav., 22.02.08, n. 9812; conforme: Cass. civ., sez. lav., 06.06.08, n. 15073).

Quanto sopra è confermato anche da recente giurisprudenza dei Giudici di Legittimità (Cass., 14 maggio 2014, n. 10427) che hanno avuto modo di precisare, a proposito dell’efficacia probatoria delle risultanze dei verbali ispettivi, che:

1. *“deve rilevarsi che l’esclusione di un’efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non*



implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio”;

2. *“ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l’escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non allegghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l’attendibilità”.*

E così hanno statuito che: *“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro”, si legge nella sentenza del 14 maggio, “fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, **il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori.**”.*

Ne consegue, quindi, che il Giudice di prime cure ha potuto correttamente trarre utili e decisivi elementi di valutazione, ai fini della formazione del proprio convincimento, dalla sola disamina dei verbali redatti dagli Ispettori verbalizzanti e delle dichiarazioni rese alla loro presenza dai soggetti intervistati su fatti semplici e già di per sé non equivocabili, posto che l’univocità e la coerenza del contenuto intrinseco delle rese informazioni hanno potuto far ritenere superflua l’escussione testimoniale degli stessi, alla luce anche delle difese svolte dalle società allora opponenti che non risultano in alcun modo inficiarne l’attendibilità. Ciò detto sotto il profilo dell’*an debeatur*, in relazione al *quantum* si osserva che nei predetti verbali gli Ispettori verbalizzanti hanno proceduto alla complessiva quantificazione del dovuto, illustrando la situazione contributiva con riferimento a ciascuno dei lavoratori risultanti dalla verifica ispettiva, di cui hanno dato conto, come emerge dalla elencazione riportata nella tabella sopra illustrata di cui al verbale ispettivo e nei relativi allegati, nei quali sono analiticamente indicati i lavoratori, le ore oggetto di addebito e gli imponibili contributivi omessi per ogni mese, elencazione da intendersi integralmente riportata e trascritta. Tale quantificazione, peraltro, non è stata oggetto di specifica e tempestiva



contestazione da parte delle società interessate.

Vanno confermati, pertanto, gli addebiti contributivi per come quantificati ed ingiunti con l'opposto decreto ingiuntivo.

Infine, per quanto attiene il quarto ed il quinto motivo di gravame articolati dalla VR Trasporti s.r.l., gli stessi vanno disattesi sulla scorta di quanto già statuito sul punto dal Giudice di prime cure.

In particolare in relazione alla legittimità della richiesta delle sanzioni civili agli obbligati solidali, il Giudice *a quo* ha avuto modo di precisare che *“l'estensione del credito al committente vale anche per le sanzioni civili, posto che la limitazione di cui all'art. 21 del d. l. n. 35/2012, conv. nella l. n. 35/2012 non ha portata retroattiva, come evidenziato da Cass., n. 28501/2019 e le somme sono state richieste tenendo espressamente conto di tale limite (v. verbale ispettivo a p. 7); ...”*; in senso conforme si veda anche Cass., Sez. Lav., 18259/2018.

A fronte di tali specifici precedenti di legittimità, questa Corte, nel rispetto della funzione nomofilattica riservata *ex lege* alla Suprema Corte di Cassazione, ha superato già da tempo il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza dell'8 novembre 2016, n. 871, citata da parte appellante a sostegno delle proprie ragioni.

Da ultimo, in ordine alla prescrizione, si osserva che il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che: *“il credito non è prescritto poiché il l'I.N.P.S. ha chiesto il pagamento del credito sia con il verbale del 2013 sia con la diffida del 2016 di cui al doc. 8 e si tratta di atti che, in quanto contengono richiesta di pagamento, sono idonei all'interruzione della prescrizione; l'opponente peraltro non nega di averli ricevuti”* (così in sentenza, p. 6-7).

Queste considerazioni, seppur sintetiche, appaiono esaustive e convincenti nonché espressione del più recente ed accreditato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia e, pertanto, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni della società appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., *inter plures*, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).

L'odierna appellante, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a



rimeditare l'interpretazione accolta nella sentenza gravata.

Per questi motivi, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto della vertenza, l'appello proposto da VR Trasporti s.r.l. va integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.

Le spese del grado liquidate come da dispositivo vanno integralmente poste a carico della società appellante, risultata nettamente soccombente, ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed ai criteri di cui all'art. 4 del decreto cit. (fra cui la bassa complessità del giudizio e l'esiguità degli incombenti difensivi compiuti per le parti appellate costituite).

Si dà, infine, atto della reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 *quater*, DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

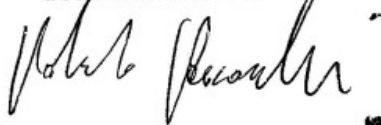
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- rigetta l'appello proposto da VR Trasporti s.r.l., con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
- condanna la VR Trasporti s.r.l. a rifondere all'INPS ed alla General Logistics Systems Enterprise s.r.l. le spese del grado che si liquidano, in favore di ciascuna di detti parti, in € 4.997,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- dà, infine, atto della reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 *quater*, DPR n. 115/2002.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17.11.2022

Il Consigliere est

dott. Roberto Pascarelli.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

minuta depositata il

18.11.2022

Il Presidente
dott. Carlo Coco



pag. 18 di 18